



## LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 211 DEL 22 febbraio 2010

### DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Gianpaolo Tosel, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 22 febbraio 2010, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " N. 74

#### 1) SERIE A TIM

#### Gara Soc. JUVENTUS – Soc. GENOA del 14 febbraio 2010

*Il Giudice Sportivo,*

a scioglimento della riserva di cui al provvedimento del 16 febbraio 2010 (C.U. n. 205);

lette la relazione integrativa del Procuratore federale del 19 febbraio 2010 e le allegate note della Questura di Torino e dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive;

rilevato che sostenitori della Soc. Genoa, tra il 15° ed il 30° del primo tempo:

- dal settore loro riservato, effettuavano un fitto lancio di petardi, nonché di pezzi di sedili divelti, nel contiguo settore denominato "Curva nord", occupato dai sostenitori della squadra avversaria;
- entrati nel settore denominato "Intercinta", tentavano di abbattere i cancelli divisorii con la "Curva nord", scardinandone uno e non conseguendo l'intento per l'immediato intervento delle Forze dell'ordine;
- in quest'ultimo contesto, colpivano con un artificio pirotecnico (presumibilmente un "fumogeno") un agente di Polizia, cagionandogli ustioni di II° e III° grado in zona toracica, giudicate guaribili in quaranta giorni;

rilevato altresì che sostenitori della Soc. Juventus, nelle medesime circostanze, facevano esplodere alcuni petardi, lanciandone altri nel settore occupato dalla tifoseria avversaria;

211/626



SUPERCOPPA  
TIM



SUPERCOPPA  
PRIMAVERA  
TIM



considerata la rilevanza disciplinare di tali comportamenti e valutata ai fini sanzionatori la sussistenza, per entrambe le Società, delle circostanze attenuanti di cui all'art. 13, n. 1, lettere a) e b) CGS, per avere svolto una idonea attività di prevenzione e di collaborazione con le forze di Polizia;

visto l'art. 14, nn. 1,2,e 5 CGS,

**delibera**

di infliggere alla Soc. **Genoa** la sanzione dell'ammenda di € 40.000,00 con diffida ed alla Soc. **Juventus** la sanzione dell'ammenda di € 15.000,00.

Il Giudice Sportivo: *dott. Gianpaolo Tosel*

" " "

---

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 22 FEBBRAIO 2010

IL PRESIDENTE  
*Maurizio Beretta*